## Audizioni Annuali ARERA

OSSERVAZIONI AREA TECNICA

## MEMORIA AUDIZIONE ANNUALE 2024

L'anno 2024 è stato caratterizzato dall'applicazione della corposa normativa regolatoria introdotta, anche in attuazione della disciplina del riordino dei servizi pubblici locali, con le delibere del 3 agosto 2023, in particolare l'aggiornamento biennale dei PEF anno 2024-2025 (delibera n. 389/2023) e l'adozione dello schema tipo del contratto di servizio (delibera n. 385/2023).

L'applicazione delle richiamate delibere ha rilevato gravi criticità determinate da un sistema di governance del settore non solo eterogeneo ma anche allo stato non così compiutamente "strutturato" per una gestione di un quadro normativo regolatorio sempre più complesso.

In sede di Aggiornamento biennale 2024-2025 sono state constatate applicazioni interpretative pregiudizievoli per le imprese rispetto al principio dell'equilibrio economico finanziario della gestione tradotto in più delle volte in mero contenimento dei costi senza addurre alcuna motivazione.

Sul punto si ritiene opportuno evidenziare il coefficiente CRI introdotto dalla delibera n. 389/2023 per far fronte alle dinamiche inflattive relativi agli anni 2022 e 2023 non ha trovato compiuta applicazione ovvero è stato applicato recependo altri sistemi automatici di aggiornamento/adeguamento prezzi quindi del tutto svincolati dai costi rinvenienti da fonti contabili obbligatorie.

Tali interpretazioni, secondo la nostra prospettiva, non sono conformi alla ratio della disciplina regolatoria che deve garantire da una parte la efficienza e la economicità del servizio in favore della utenza e dall'altro l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Proprio l'aggiornamento del corrispettivo di gara è una delle criticità più rilevanti sia nell'aggiornamento biennale sia nell'adeguamento del contratto di servizio allo schema tipo.

In vero si è constatato ancora l'applicazione delle clausole di aggiornamento collegate ad indici di adeguamento prezzi diversificati che determinano la non coerenza con le risultanze regolatorie.

E' necessario precisare che l'adeguamento dei prezzi unitari deve ricadere nel metodo tariffario, in forza del principio dell'eterointegrazione dei provvedimenti dell'Autorità, in sostituzione delle specifiche clausole contrattuali che ammettono la rivalutazione automatica trattandosi di una condizione necessaria per il prescritto mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

Il corrispettivo determinato dal contratto a seguito di procedura competitiva corrispondendo ad uno stato originario di equilibrio economico finanziario deve costituire la base per l'aggiornamento secondo il metodo tariffario pro-tempore vigente.

Parimenti sono state riscontrate criticità anche nell'applicazione delle tariffe al cancello degli impianti ed in particolare nella disciplina degli impianti di chiusura del ciclo c.d." minimi ".

Si è condiviso che la disciplina degli impianti c.d. Minimi costituisce uno strumento per gestire realtà nelle quali non vi sono condizioni mercato competitivo .

Sta di fatto che proprio nelle aree del centro sud nelle quali proprio il PGNR evidenziava deficit impiantistico non sono state adottate dalle Regioni, ad eccezione della Campania, i prescritti provvedimenti di individuazione degli impianti funzionali e necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti.

Tale scenario è stato confermato in sede di incontro del 11 settembre 2024 del tavolo tecnico istituito in attuazione della risoluzione della VIII Commissione permanente del Senato presso il MASE.

Allo stato, novembre 2024, non risulta adottato alcun provvedimento di individuazione di impianti di chiusura del ciclo c.d. "minimi "da parte delle Regioni dell'area del Centro-Sud, sempre ad eccezione della Campania. Vi è di più nel Lazio la Regione con un provvedimento datato luglio 2024 ha preannunziato la individuazione di impianti c.d." minimi" disponendo nel contempo la determinazione delle tariffe per l'anno corrente secondo la struttura tariffaria previgente salvo successivo conguaglio.

E' di tutta evidenza il grave stato di incertezza che incide negativamente non solo sull'attività di programmazione dei gestori degli impianti ma anche sui bilanci delle società atteso che a fine anno 2024 non sono certe le determinazioni tariffarie da applicare.

Si ribadisce la condivisione dello strumento degli impianti di chiusura del ciclo c.d." minimi" finalizzata a superare il deficit impiantistico in tempi ragionevolmente congrui, ma nel contempo si ritiene necessario una revisione critica della disciplina in primis statuendo termini perentori per l'adozione dei provvedimenti di individuazione e di determinazione delle tariffe al cancello da parte delle Regioni e degli enti delegati.

Si evidenzia che tale disciplina va accompagnata da una attività di controllo e di verifica da parte del MASE sull'attuazione della programmazione impiantistica prevista dai Piani Regionali funzionale per superare le rigidità strutturali di mercato lamentate.

Per quanto concerne lo schema tipo contratto di servizio si sottolinea che i procedimenti di adeguamento dei contratti di servizio in essere per quanto ci consta non risultano nella maggior parte dei casi non solo conclusi ma neanche avviati nonostante il termine prescritto dalla delibera n. 385/2023 sia spirato il giorno 20 agosto 2024.

Lo strumento dello schema tipo di contratto è funzionale a rendere coerente la contrattualistica in essere al metodo tariffario pro-tempore vigente la cui mancata attuazione potrebbe determinare ancora criticità nella prossima elaborazione dei piani economici finanziari.

Ad oggi purtroppo il mancato adeguamento può essere imputato nella carenza di emanazione da parte dei Comuni e/o degli ETC di definizione in concreto di strumenti applicativi (solo a titolo esemplificativo le modalità di predisposizione del PEFA).

Si sottopone alle valutazioni dell'Autorità, all'esito della prescritta verifica, di disciplinare come per l'elaborazione dei Piani Economici Finanziari prescritti meccanismi di garanzia.

Altresì si rappresenta che per le nuove gare si sta procedendo solo ed esclusivamente ad allegare lo schema tipo del contratto di servizio così come adottato con la delibera n. 385/2023 senza predisporre i relativi Piani Economici Finanziari a fondamento della procedura competitiva coerenti con la normativa regolatoria.

Ne consegue che assume una rilevante strategicità l'adozione dello schema tipo di bando di gara il cui documento di consultazione – orientamenti finali è stato pubblicato in data 29 ottobre 2024 la cui adozione si auspica avvenga con celerità.

Altresì si ritiene opportuno che l'Autorità valuti la necessità di adottare, contestualmente allo schema di bando lo schema tipo di PEFA, secondo quanto previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 201/2022, anche alla luce dell'emananti direttive per la separazione contabile ed amministrativa il cui procedimento è stato avviato con la delibera n. 27/2024 del 30 gennaio 2024.

Tale documento, il PEFA, costituirebbe uno strumento fondamentale di semplificazione nella predisposizione degli atti di gara da parte dei Comuni e/o degli EGATO.

In conclusione, alla luce di quanto innanzi esposto, si ritiene di volre sottoporre all'Autorità la valutazione l'avvio di un percorso continuativo con i rappresentanti dei Comuni, degli EGATO e delle imprese per esaminare le criticità applicative al fine di semplificare l'attuazione di un quadro normativo regolatorio complesso che necessita di interpretazioni condivise con tutti gli attori anche per rendere l'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale fatte salve precipue peculiarità locali.